



Università di Teramo - Corso di Laurea Bioscienze

Formazione Generale III

Docente:

Dr. Cecaro Massimo

DVM, Specialist, EIC



Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Art. 2, co. 1, lett. a) Regolamento Sicurezza

“ Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto Rappresentante Legale dell'Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di lavoro unico”

Il Datore di Lavoro deve provvedere a:

- effettuare la valutazione dei rischi
- predisporre misure di protezione e prevenzione conseguenti
- formazione / informazione dei lavoratori
- nomina le figure della sicurezza (RSPP / MC / APS / AA)

Il DL non può delegare le seguenti attività:

- DVR
- designazione del RSPP

Il DL non può delegare le seguenti attività:

DVR

la designazione del RSPP

Dirigente

Soggetto che, formalmente incaricato della responsabilità di una struttura operativa, esercita il potere decisionale e risponde dei risultati della gestione di essa nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal datore di lavoro e delle risorse umane e attrezzature tecniche affidategli.

COMPITI e FUNZIONI dei DIRIGENTI

- forniscono al SPP informazioni in merito:
 - alla natura dei rischi
 - all'organizzazione del lavoro
 - alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive - alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi

- predispongono tutte le misure di tutela (prevenzione, protezione e organizzative) specifiche per le attività di lavoro
- impartiscono istruzioni di ordine tecnico e di normale prudenza
- promuovono la formazione / informazione dei lavoratori
- richiedono l'osservanza da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva e individuale
- individuano gli addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, etc.)
- frequentano appositi corsi di formazione (16 ore, 6 ore aggiornamento quinquennale)

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Preposto deve:

- vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e individuali
- esigere l'osservanza, da parte di lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione predisposte
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
- frequentare appositi corsi di formazione (20 ore area umanistica, 24 ore area scientifica, 6 ore aggiornamento quinquennale)



RSPP

consulente (così come definito dall'art. 2, co. 1), lettera f) del D.Lgs. 81 / 08) del Datore di Lavoro sulla valutazione del rischio, sulla predisposizione delle misure di tutela dei lavoratori (comprese le attività di formazione) e sulla gestione delle emergenze;
coordina eventuali ASPP

Il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) deve:

- individuare i fattori di rischio
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
- elaborare le procedure di sicurezza
- proporre i programmi di informazione e formazione
- partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza
- informare e formare i lavoratori



Medico Competente

Medico in possesso di una specializzazione stabilita dalla Legge, consulente del Datore di lavoro per la valutazione del rischio, per la predisposizione delle misure di tutela dei lavoratori e del servizio di primo soccorso ed è incaricato di organizzare le attività di sorveglianza sanitaria;

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Comprende ad esempio:

- visite preventive
- visite periodiche
- visite a richiesta del lavoratore
- eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai rischi per la sicurezza e la salute



RLS

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (Art. 2 Decreto Legislativo 81 / 08).

Tali rappresentanti partecipano attivamente alla gestione della sicurezza, essendo coinvolti nelle fasi cruciali relative alla valutazione del rischio e alle misure di tutela conseguenti

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- Può accedere a tutti i luoghi di lavoro
- È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla nomina del RSPP
- Riceve le informazioni provenienti dall'Organo di vigilanza
- Partecipa alla riunione periodica
- Avverte il RSPP dei rischi individuati
- Può far ricorso alle autorità competenti
- Riceve una formazione adeguata (32 ore + 8 ore aggiornamento annuale)



Addetto Primo Soccorso

lavoratori designati dal Datore di Lavoro tra il personale dipendente (docente e tecnico-amministrativo), che a seguito della specifica formazione richiesta dalla legge, sono incaricati di compiere le operazioni di primo soccorso e di controllare che i presidi siano sempre completi ed integri;

Addetti Emergenze (APS e AA)

I lavoratori non possono rifiutare la designazione, che avverrà da parte del DL, se non per giustificato motivo (inidoneità psicofisica che viene valutata esclusivamente dal Medico Competente).

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.



Addetto Squadra Emergenza

lavoratori designati dal Datore di Lavoro tra il personale dipendente (docente e tecnico-amministrativo), che a seguito della specifica formazione richiesta dalla legge, sono incaricati di gestire le emergenze e di controllare periodicamente le dotazioni ed i dispositivi antincendio presenti negli edifici universitari;

LAVORATORI = anche STUDENTI

personale dipendente (docente e tecnico amministrativo), personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati che svolgono attività presso le strutture universitarie, studenti, tirocinanti, borsisti e soggetti equiparati quando frequentino laboratori in ragione dell'attività specificamente svolta siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione.

Obblighi lavoratori

Art. 20 del D.Lgs 81 / 2008

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(Alcune) Sanzioni

PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

Mancata designazione del RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro

Mancata designazione degli addetti alle emergenze: arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750 a 4000 euro per il datore di lavoro – dirigente

Mancata formazione del personale: arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente

Mancata organizzazione della gestione delle emergenze: arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente

PER IL PREPOSTO

Arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:

Mancato controllo sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizioni sull'abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di condizioni di pericolo che si verificano durante il lavoro.

PER IL PREPOSTO

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro in caso di:

Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Mancata frequenza di appositi corsi di formazione.

PER IL LAVORATORE

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro in caso di:

- Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.
- Utilizzo in modo inappropriato dei DPI
- Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.
- Non partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze

Vigilanza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:

- Aziende Sanitarie Locali
- Direzione Provinciale del lavoro
- Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Vigili del Fuoco
- Comando Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro
- Ministero dell'Industria
- Comitati di coordinamento regionali
- Polizia Giudiziaria

L'attività di vigilanza può essere esercitata:

- su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Comitati regionali, etc.)
- su delega della Procura della Repubblica (attraverso la polizia giudiziaria)
- su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi lavoratore, o “controlli incrociati” effettuati da altro ente pubblico)
- a seguito di infortunio grave